

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la CORTE D'APPELLO DI MILANO
NUOVA REITERATA E MOTIVATA ISTANZA DI AVOCAZIONE
Proc. Penale n° 33714/16 RGNR Mod. 21 – n° 3502/2017 RG GIP

*** **

Ill.mo Sig. Procuratore Generale,

il sottoscritto **Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI** del Foro di Siena, con studio in **Siena**, Via della Sapienza n° 29, sia **IN PROPRIO** quale socio di Banca MPS, nonché nella di lui qualità di difensore di fiducia e procuratore speciale della **Associazione BUONGOVERNO**, dei Sigg.ri **NORBERTO SESTIGIANI** e **SERGIO BURRINI** (sulla base della Prima Opposizione in data 28.5.2018), nonché sempre **IN PROPRIO** ed anche quale difensore di fiducia e procuratore speciale della **Associazione BUONGOVERNO** (sulla base della Seconda Opposizione in data 15.5.2018), ed anche sempre **IN PROPRIO** nonché difensore di fiducia e procuratore speciale della **Associazione BUONGOVERNO** ed anche quale difensore di fiducia e procuratore speciale della Sig.ra **BECHERINI MARITA** (sulla base della Terza Opposizione in data 29.6.2018), giuste dichiarazioni di nomina già in atti, nel Proc. Penale n° **33714/16 RGNR Mod. 21 – n° 3502/2017 RG GIP c/Noti**, a carico di **PROFUMO ALESSANDRO**, **VIOLA FABRIZIO** e **SALVADORI PAOLO** e nei confronti di **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA**, che sarà chiamato alla udienza del **21 MAGGIO 2019**, ritiene doveroso esporre quanto segue.

*** **

*** **

*** **

MOTIVO PRIMO – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 412 SECONDO COMMA COD. PROC. PENALE IN RELAZIONE ALL'ART. 409 COMMA TERZO COD. PROC. PENALE POICHE' LA ECC.MA PROCURA GENERALE, DOPO AVER SVOLTO I BEN CONDIVISIBILI ACCERTAMENTI RICHIESTI IN TEMA DI PRESUPPOSTI E CONSISTENZA CON RIFERIMENTO AI DELITTI PIU' VOLTE EVIDENZIATI IN SEDE DI ESPOSTO-DENUNZIA, HA RITENUTO LA

INESISTENZA DI FONDATEZZA E CONSISTENZA DEGLI STESSI DELITTI, ESSENDO STATA MESSA FUORI STRADA E FUORVIATA DALLE PARZIALI E FUORVIANTI RISPOSTE RASSEGNAE DAI CONSULENTI TECNICI NOMINATI DALLA STESSA P.G.,

COME EVIDENZIATO DALLE PERIZIE DI PARTE ALLA PRESENTE ALLEGATE, LE RISPOSTE FORNITE A CODESTA ON.LE PROCURA GENERALE SONO VIZIATE DA EVIDENTI GRAVI ERRORI, ESSE SONO, DAL RAFFRONTA CON QUELLE PRODOTTE CON QUESTA ISTANZA, FINANCO OMISSIVE, FUORVIANTI, APODITTICHE ED ADDIRITTURA BASATE ESCLUSIVAMENTE SULLE PROSPETTAZIONI DELLA STESSA BANCA MPS OGGETTO DI INDAGINE, NONCHE' PROVOCATE E VIZIATE DA ERDATE VALUTAZIONI E FINANCHE ERDATE NELLA CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI, SULLA BASE DELLA ISPEZIONE AL MONTE DEI PASCHI OPERATA DALLA BANCA D'ITALIA DEL 2011 - 2012,

Non sono, altresì, evidenziati i gravi e colpevoli ritardi DOLOSAMENTE posti in essere dal MONTE DEI PASCHI (SENZA I DOVEROSI ACCANTONAMENTI) SINO anche A DOPO (RIPETIAMO, DOPO) L'AUMENTO DI CAPITALE DA 5 MLD DEL 2014 (EFFETTUATO SULLA BASE MACROSCOPICAMENTE ERRATA DEL BILANCIO OMISSIVO 2013) nonché per il successivo AUMENTO DI CAPITALE DI ULTERIORI 3 MILIARDI EFFETTUATO NEL 2015 SULLA BASE DEL BILANCIO FALSO 2014 e 2015, ETC. ETC.

Tutte queste smentite risultano bene EVIDENZIATE ED ARGOMENTATE LUMINOSAMENTE DAL NOSTRO CONSULENTE DI PARTE ING. GIUSEPPE BIVONA NELLA DI LUI CONSULENZA TECNICA 26 MARZO 2019 DAL TITOLO <<SULLA CONSULENZA TECNICA CASTELLI - TASCA 2 NOVEMBRE 2018>> ED ANCHE NELLA CONSULENZA TECNICA ING.

GIUSEPPE BIVONA 26 MARZO 2019 DAL TITOLO <<SULLA QUESTIONE DELL'ERRATA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI>> (che si producono in allegato n° 1 e 2 con tutti i loro documenti di accompagnamento raccolti in un DISCHETTO INFORMATIZZATO) NELLE QUALI CONSULENZE SI EVIDENZIA E SI ARGOMENTA DELL'ASSAI GRAVE OCCULTAMENTO DELLA REALE SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA BANCA SINO A DOPO (RIPETESI DOPO) L'AUMENTO DI CAPITALE 2014 PER 5 MLD APPROVATO ED ESEGUITO SENZA UNA CORRETTA VALUTAZIONE E CON ERRATA VALUTAZIONE SINO A DOPO (RIPETESI DOPO) L'AUMENTO DI CAPITALE 2015 IN MODO MACROSCOPICAMENTE DOLOSO PER INDURRE IN ERRORE I SOCI ED IL MERCATO.

*** **

In via preliminare si richiamano, COME PARTE INTEGRANTE, le DUE ora ricordate CONSULENZE TECNICHE dell'ING. BIVONA dai titoli sopra indicati (all. 1 e 2 con dischetto documenti e si allega anche - all. 3 – copia del Provvedimento di RIGETTO DELLA RICHIESTA AVOCAZIONE DELLA PROCURA GENERALE).

Da notare che l'aumento di capitale 2014 fu approvato ed eseguito sulla base del Bilancio 2013 e sulla base della Semestrale 30 Giugno 2014, quando ancora i Crediti Deteriorati non erano stati evidenziati nella contabilità, mentre nel Bilancio 2014 (approvato nel 2015) <<SCAPPARONO>> FUORI, COME PER INCANTO, 7.821 MILIONI di CREDITI DETERIORATI, SINO A DOPO LA SEMESTRALE 2014 TOTALMENTE OCCULTATI.

Proseguendo poi con il Bilancio 2015, avendo dichiarato addirittura un attivo di 390 MLN, per poi tornare nel Bilancio 2016 ad un importo di CREDITI DETERIORATI di 4.467 MILIONI CON UNA PERDITA SINO AD ALLORA OCCULTATA DI 3.231 MILIONI!! OCCULTATA SINO A DOPO (RIPETIAMO, DOPO) ANCHE L'AUMENTO DI CAPITALE 2015 per ulteriori 3 MILIARDI, TUTTI SUBITO PERDUTI DAGLI INVESTITORI INGANNATI CHE VI PARTECIPARONO. CREDITI DETERIORATI PER

ULTERIORI OLTRE 3 MILIARDI CHE FURONO CONTABILIZZATI SOLO NEL BILANCIO 2015 (APPROVATO NEL 2016 **DOPO** ANCHE QUESTO SECONDO AUMENTO DI CAPITALE).

Ci riportiamo anche alle già ricordate CONSULENZE TECNICHE ING. BIVONA ove tutta questa materia e questi comportamenti DELITTUOSI GRAVISSIMI VENGONO ARGOMENTATI, SPIEGATI E MOTIVATI IN MANIERA INSORMONTABILE.

Tutto ciò mentre l'Ing. Bivona SPIEGA E CHIARISCE IN MANIERA INSUPERABILE, CHE **IN QUESTO STESSO PERIODO DI TEMPO, IL METODO ED IL REGOLAMENTO ITALIANO ED INTERNAZIONALE PER GLI ACCANTONAMENTI (non operati da MPS) E PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI DETERIORATI**

NON ERA STATA PER NULLA MODIFICATA

mentre i Consulenti Tecnici della Procura Generale hanno tentato inutilmente di giustificare la tardiva EMERGENZA DI MILIARDI E MILIARDI DI CREDITI DETERIORATI, come causati da una modifica delle normative di contabilizzazione italiane ed EUROPEE IN CONCRETO MAI AVVENUTA E/O VERIFICATASI NELLA REALTA'.

Tutto ciò, mentre, purtroppo, tutte le maxi emergenze di cui sopra non hanno ancora indotto la Procura della Repubblica (e/o la Procura Generale) a PORRE IN ESSERE L'AZIONE PENALE CONTRO PROFUMO E VIOLA e contro tutti gli altri RESPONSABILI.

Da tenere anche presente, in via telegrafica (mentre si richiamano, ancora una volta, le due **motivatissime e documentatissime** CONSULENZE DI PARTE ING. BIVONA sopra richiamate):

A) NEL PATRIMONIO NETTO MPS risultano INCLUSE anche le <<ATTIVITA' FISCALI>> che peraltro, per poter essere davvero RECUPERATE, HANNO LA ASSOLUTA NECESSITA' DI VEDERE MPS FINALMENTE IN ATTIVO (e non, come sempre, sino ad ora) SEMPRE IN PERDITA.

*** **

B) In questo frattempo la COPERTURA dei CREDITI DETERIORATI SI E' RIDOTTA, DAL 65,5% al 30/12/2017 soltanto al 53,1% alla data odierna, e chissà cosa succederà IN FUTURO, mentre il patrimonio MPS continua ad andare in fumo.

*** **

C) Anche i FLUSSI COMMERCIALI in relazione alla RACCOLTA DIRETTA DELLA BANCA risultano in costante DETERIORAMENTO.

LA RACCOLTA AMMONTAVA AL 31/12/2016 a 104,5 MILIARDI, per poi risultare soltanto a 102,5 MILIARDI al 30 Settembre 2017, per poi scendere a 97,8 MILIARDI al 31 Dicembre 2017, passando infine a soltanto 90,5 MILIARDI al 31 Dicembre 2018.

COME SARA' POSSIBILE ANDARE AVANTI COSI', SENZA ALCUN INTERVENTO.

*** **

D) ANCHE IL FRONTE DEL PETITUM richiesto al MPS con le cause giudiziali, risulta TERRIFICANTE.

Debiti petitum erano indicati dalla BANCA con la somma complessiva di 1 MILIARDO e 487 MILIONI, ma oggi, da quanto si legge sulla stampa specializzata, detto petitum complessivo viene INDICATO per il 2018 in Euro 5 MILIARDI che dovranno essere detratti dal PATRIMONIO netto di BILANCIO di soltanto 8,8 MILIARDI (vedi NOTIZIA SUI GIORNALI QUI ALLEGATA – ALL. 4).

*** **

E) Da notare anche che al 31 Dicembre 2017 le ATTIVITA' della BANCA GIA' COSTITUITE A GARANZIA di PASSIVITA' della Banca stessa, erano indicate in circa 40,6 MILIARDI. E si trattava pertanto di garanzie (MUTUI, etc. etc.) GIA' SPESE ED UTILIZZATE DA MPS per fare cassa e non più spendibili.

*** **

F) Tanto è vero che, a fronte di un patrimonio netto dichiarato di 8,9 MILIARDI, la capitalizzazione MPS di Borsa (che non si inganna) risultava soltanto di 1 MILIARDO e 590 MILIONI.

Pertanto, come si farà ad andare avanti??!!

*** **

G) Da ultimo ricordiamo lo scandalo dei DIAMANTI che ha già comportato a carico di MPS un sequestro preventivo per 700 MILIONI, con 127 MILIONI MPS nel Bilancio 2018 che sono stati ACCANTONATI PER IL RIACQUISTO DEI PREZIOSI ma non ancora UTILIZZATI.

Tutto ciò oltre al GRANDE REATO DI AUTORICICLAGGIO formalmente già contestato ad MPS.

Ma quanto si potrà durare con tutti questi mega processi MPS portati avanti come se si trattasse di <<SPEZZATINI>>??? (cfr. Articolo di stampa STEFANO NERI già citato sopra – all. 4).

OCCORRE PERTANTO CHE CODESTA ON.LA PROCURA GENERALE DISPONGA UN EVENTUALE SUPPLEMENTO DI PERIZIA VOLTA AD ACCERTARE I FATTI COME ENUNCIATI QUI SOPRA E COME MEGLIO ESPOSTI TECNICAMENTE NELLE DUE ALLEGATE CONSULENZE DI PARTE DELL'ING. BIVONA.

*** **

*** **

*** **

MOTIVO SECONDO – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 412 PRIMO COMMA COD. PROC. PENALE PER MANCATO SOSTANZIALE ESERCIZIO DELLA AZIONE PENALE DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO, DOPO L'ORDINANZA DI RIGETTO DA PARTE DEL GIP DOTT. CRISTOFANO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE FORMULATA DALLO STESSO PM, REITERATA INSISTENZA NELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DA PARTE DEL PM, ANCHE DOPO L'ORDINANZA DI <<IMPUTAZIONE COATTIVA>> DELLO STESSO GIP.

*** **

Come noto, nella ipotesi di inerzia del PM relativamente all'esercizio dell'azione penale (specie quando il GIP non accolga de plano la richiesta di Archiviazione) fissando l'udienza camerale relativa dinanzi a sé, ci sembra integrata in

pieno la mancata ottemperanza sostanziale da parte del PM all'ordinanza del GIP di rigetto della richiesta di archiviazione.

Mentre tutto ciò si risolve sostanzialmente ed automaticamente nel mancato esercizio dell'azione penale di cui al primo comma dell'art. 412 Cod. Proc. Penale.

Infatti, nel caso di specie, anche dopo l'ordinanza di imputazione coattiva e dopo l'accoglimento da parte del GIP della nostra Opposizione, il PM di Milano ha continuato e proseguito in maniera continuativa a richiedere, pari pari, sempre la archiviazione di questo processo.

Si è trattato pertanto di vera e propria inerzia del PM relativamente al mancato esercizio dell'azione penale.

In proposito si provvede a richiamare espressamente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione terza penale, 1 Agosto 1990, n° 2420.

● La mancata ottemperanza da parte del P.M. all'ordinanza del GIP di rigetto della richiesta di archiviazione si risolve sostanzialmente nel mancato esercizio dell'azione penale, per cui il procuratore generale a norma dell'art. 412 c.p.p., è tenuto ad esercitare il potere di avocazione. * Cass. pen., sez. III, 1 agosto 1990, n. 2420 (ud. 15 giugno 1990), Pretura VC.

In simili casi il Sig. Procuratore Generale può infatti disporre, senz'altro, la richiesta Avocazione <<A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ART. 409 CPP, comma terzo>> così come il GIP ha provveduto a disporre (cfr. Cassazione Penale, Sezione sesta, 21 Marzo 2000).

Tutto quanto sinora ricordato, risulta essere anche esattamente conforme alla regola generalissima ed alla evidenza di una ragionevole durata del procedimento penale, in quanto consente di evitare la separazione di parte del processo e la sua successiva rimessione al PM che sia rimasto nel frattempo INERTE ed INERME (come nel caso di specie) (Cassazione Penale sezione seconda, 6 Giugno 2017, n° 27971).

In conclusione, ci sembrano sussistere con evidente chiarezza tutti i presupposti di legge e ragione ex art. 412 primo comma Cod. Proc. Penale (MANCATO ESERCIZIO DELLA AZIONE PENALE) perchè nel nostro caso l'Ecc.mo Procuratore Generale possa assumere il richiesto e sospirato provvedimento di Avocazione.

A causa di quanto sopra, fra l'altro, ci permettiamo confidare che il Procuratore Generale possa e voglia porre in essere l'azione penale in oggetto, finalmente, contro tutti i responsabili di questo enorme disastro nel quale risultano essere stati distrutti o dilapidati (o peggio) miliardi e miliardi di Euro, così come risultano essere in grave e concreto rischio quasi 30 mila posti di lavoro con le terribili enormi conseguenze che da tutto ciò si verrebbero a provocare.

*** **

*** **

*** **

MOTIVO TERZO – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE EX ART. 412 SECONDO COMMA COD. PROC. PENALE POICHE' LA MANCATA AVOCAZIONE E' STATA FORMULATA CON RIFERIMENTO E RIGUARDO AD UNA CONSULENZA TECNICA DELLA PROCURA GENERALE LA QUALE NULLA, PROPRIO NULLA, HA RISPOSTO ALL'ULTIMO QUESITO CHE ERA STATO FORMULATO DALLA PROCURA GENERALE E CHE CONSISTEVA NELLA RICHIESTA DI NOTIZIE RELATIVE ALLA PROBLEMATICHE DEL FALSO IN PROSPETTO EX ART. 173 BIS DEL T.U.F.

*** **

La ricordata Consulenza Tecnica di parte disposta dalla Procura Generale risulta anche incompleta ed omissiva nei confronti di quello che si può ritenere uno dei quesiti che erano stati posti ai Consulenti stessi; anche se si trattava di un quesito che era ubicato nella parte finale delle domande poste ai Consulenti.

A questo riguardo sembra veramente incredibile che, nonostante numerose e reiterate istanze da parte dei difensori di parte civile, la Procura della Repubblica di Milano non abbia ancora provveduto (dopo la Ordinanza di

contestazione suppletiva) anche alla conseguente automatica obbligatoria contestazione per il grave delitto di falso in prospetto.

Ed infatti, se sussisteva (come sussiste) il delitto di falso in bilancio, doveva essere chiaro e consequenziale alla Procura della Repubblica la conseguente automatica immediata e diretta falsità del bilancio stesso con la ulteriore falsità (FALSO IN PROSPETTO) che venne certamente formalizzata dalla Banca MPS al momento in cui furono approvati e banditi i due mega aumenti di capitale del 2014 e 2015 per ben complessivi 8 MILIARDI di Euro (quando detta somma corrisponde, si badi bene, a quelli che erano un tempo non lontano 16 MILA MILIARDI di vecchie lire) e cioè una somma enorme di capitale andato tutto perduto.

A questo proposito, allo scopo di documentare e dimostrare, in maniera non contestabile da alcuno, che la Procura della Repubblica di Milano e i Sostituti P.M. Baggio, Civardi e Clerici conoscevano benissimo (in tutti i dettagli) la problematica del falso in prospetto, provvediamo ad allegare (all. 5) copia della formale contestazione di falso prospetto ex art. 173 bis del TUF che fu dagli stessi PM contestata a carico ed in danno dell'allora Presidente Mussari e dell'allora Direttore Generale Vigni nel processo che venne istruito contemporaneamente dal Tribunale e che riguardava la vecchia gestione del MPS degli ora richiamati Mussari e Vigni.

Proprio per questo deve rimanere incredibile ed impensabile per chiunque, il fatto che alla nuova gestione Profumo e Viola, che ebbe a proseguire nello stesso identico modo di contabilizzazione (!!!), come mai il delitto di falso in prospetto non c'è stato verso di vederlo contestare nel nostro processo.

Da notare che con il delitto di falso in prospetto la prescrizione risulterebbe molto maggiore di quella attuale e precisamente prescrizione di anni 10 + anni 2,5 in aggiunta nel caso di tempestiva contestazione (SIC!! SIC!!).

Si confida pertanto nell'autorevole intervento della Procura Generale anche su questo argomento.

P.Q.M.

assistiamo, ancora una volta, perchè venga finalmente disposta dalla ECC.MA
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MILANO, LA

AVOCAZIONE

DELLE INDAGINI DI QUESTO PROCESSO e perchè venga finalmente DISPOSTO
il RINVIO A GIUDIZIO A CARICO DI TUTTI GLI INTERESSATI, E CHE VENGA
ESAMINATA LA EVENTUALITA' DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
IMMEDIATI DELLA LIBERTA' DEGLI STESSI IMPUTATI, **OLTRE CHE
VENGA ESAMINATA A FONDO LA EVENTUALITA' DI UN MEGA
SEQUESTRO CONSERVATIVO A CARICO DEL PATRIMONIO DI TUTTI I
RESPONSABILI IMPUTATI.**

Confidando, finalmente, in un attento e completo esame ed eventuale
immediato accoglimento, si porgono distinti ossequi.

Siena – Milano, 5 Aprile 2019

(Avv. Paolo Emilio Falaschi)

Il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi

DELEGA

per il deposito della presente Nuova Reiterata e Motivata Istanza di Avocazione l'Avv.
Mauro Minestrone del Foro di Ancona.

Siena – Milano, 5 Aprile 2019

(Avv. Paolo Emilio Falaschi)